

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso

Che la Fontenera Associazione Sportiva Dilettantistica in data 28.06.2024 inviava al Comitato Regionale Marche, un ricorso sportivo in merito all'incontro del Campionato Nazionale di Promozione di Terza Categoria tra la società A.S.D. Montesanto e la A.S.D. Fontenera, fase a eliminazione diretta, disputatosi presso la Bocciofila Montesanto (Potenza Picena-MC) il 26 giugno 2024.

La ricorrente lamentava di non essere stata messa in condizione dalla A.S.D. Montesanto di provare, come previsto dalle disposizioni in vigore, il campo dove si sarebbe disputata la gara di cui sopra.

Considerato

Che il Codice di Giustizia Sportiva Coni all'art.18, prevede che i procedimenti dinanzi al giudice sportivo sono instaurati su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta dell'ordinamento federale.

Che ai sensi dell'art. 19 del suddetto codice è previsto che l'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo.


Che tali disposizioni sono state recepite dal Codice Sportivo FIB negli art. 17 e 18.

Che da quanto sopra descritto risulta inconfutabile che la A.S.D Fontenera non abbia inviato alcuna istanza al Giudice Sportivo.

Decide

Preliminarmente di dichiarare inammissibile e improcedibile il ricorso presentato dalla ASD Fontenera.

Roma, 17 luglio 2024


Il Giudice sportivo Nazionale
Avv.to. Franco Pascucci